



REGIONE
LAZIO

Repubblica Italiana

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

Disponibile in formato elettronico sul sito: www.regione.lazio.it

Legge Regionale n.12 del 13 agosto 2011

Data 31/12/2024

Numero 105

Supplemento n. 1

Periodicità bisettimanale

Direzione Redazione ed Amministrazione presso la Presidenza della Giunta Regionale Via Cristoforo Colombo, 212 – 00147 ROMA
Direttore del Bollettino: LUIGI FERDINANDO NAZZARO

SOMMARIO

Regione Lazio

Leggi Regionali

Legge Regionale 27 dicembre 2024, n. 21

RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE LAZIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 **Pag. 3**

Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 22

LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2025 **Pag. 1520**

Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 23

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DELLA REGIONE LAZIO 2025-2027 **Pag. 1596**

74. Al fine di promuovere lo sviluppo territoriale della Provincia di Frosinone e incrementare la rete infrastrutturale a supporto delle industrie del settore chimico, farmaceutico, della meccanica di precisione e della logistica della provincia medesima, facilitando il collegamento diretto dell'agglomerato industriale con l'Autostrada A1, è disposto un finanziamento pari a euro 2.902.260,74, per l'anno 2025, per il completamento dell'asse viario Località Selciatella nel comune di Anagni (FR). A tal fine la Regione si avvale di ASTRAL S.p.A. quale soggetto attuatore e le relative risorse ad essa trasferita nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 (Norme in materia di opere e lavori pubblici) e successive modifiche.

75. Agli oneri derivanti dal comma 74, pari a euro 2.902.260,74, per l'anno 2025, si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" della missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", titolo 2 "Spese in conto capitale", della voce di spesa denominata: "Spese per il completamento dell'asse viario Località Selciatella, nel comune di Anagni (FR)", il cui stanziamento, pari all'importo predetto, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2 "Spese in conto capitale".

76. Dopo il comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 17, relativo alla partecipazione della Regione Lazio a *Expo 2025 Osaka*, è aggiunto il seguente:

"2 bis. Per le spese concernenti le missioni dei componenti di Giunta e di Consiglio regionale membri della delegazione regionale partecipante a *Expo 2025 Osaka*, come disciplinate ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione), nel programma 01 "Organi istituzionali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti" è disposta l'istituzione della voce di spesa denominata: "Spese relative alle missioni dei componenti degli organi istituzionali membri della delegazione regionale partecipante a *Expo 2025 Osaka*", con uno stanziamento pari a euro 100.000,00, per l'anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".".

77. La sala del commiato è la struttura destinata alla celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato del defunto ove, su richiesta dei familiari o di altri soggetti aventi titolo, il feretro chiuso del defunto è esposto, per brevi periodi, a fini cerimoniali.

78. La gestione della sala del commiato può essere affidata ai soggetti che esercitano l'attività funebre, previa comunicazione al comune competente nelle forme previste dallo stesso.

79. La casa funeraria rappresenta una struttura appositamente concepita per offrire, su richiesta dei familiari o di altri soggetti aventi titolo, una serie di servizi specifici, tra cui:

- a) l'osservazione della salma;
- b) l'esecuzione di trattamenti antiputrefattivi;
- c) la pratica di interventi di tanatoprassi e tanatocosmesi;
- d) la custodia e l'esposizione delle salme e dei cadaveri;
- e) l'organizzazione di cerimonie;
- f) le attività proprie della sala del commiato.

80. La realizzazione e la gestione di una casa funeraria sono consentite esclusivamente ai soggetti che esercitano attività funebri e che siano in possesso dei requisiti di legge previa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), completa del parere favorevole dell'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio. Il comune competente definisce i requisiti strutturali delle case funerarie e la loro ubicazione, garantendo una piena conformità agli *standard* normativi, e provvede alla vigilanza sul funzionamento delle case medesime.

81. L'ASL territorialmente competente verifica il possesso dei requisiti igienico-sanitari delle strutture di cui ai commi da 77 a 80.

82. Le case funerarie non possono stipulare convenzioni con i comuni né con strutture sanitarie pubbliche per l'erogazione del servizio obitorio. Esse non possono essere situate all'interno di strutture obitoriali, di strutture sanitarie pubbliche o private, di strutture socioassistenziali o socioassistenziali, né all'interno dei cimiteri.

83. La Giunta regionale, con regolamento di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, definisce le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 77 a 82.

84. Al fine di promuovere l'accesso dei cittadini alle informazioni necessarie per la fruibilità dei servizi di cui ai commi da 77 a 80, nel programma 11 "Altri servizi generali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Spese per promuovere l'accesso dei cittadini alle informazioni necessarie per la fruibilità dei servizi relativi alla sala del commiato e alla casa funeraria", con uno stanziamento pari a euro 50.000,00, per l'anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti". Per gli anni successivi al 2025, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

85. Alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 8 le parole: "e presenti nel consiglio nazionale per l'ambiente" sono soppresse;
- b) al comma 1 dell'articolo 28:
 - 1) il numero 4) della lettera A) è sostituito dal seguente:
"4) il revisore dei conti unico.";
 - 2) alla lettera B):
 - 2.1 al numero 3), le parole: " , del comitato direttivo, del presidente e del collegio dei revisori dei conti;" sono sostituite dalle seguenti: " , del consiglio direttivo, del presidente e del revisore dei conti unico;"
 - 2.2 il numero 4) è sostituito dal seguente:
"4) le modalità per l'elezione del presidente, che non è immediatamente rieleggibile allo scadere del secondo mandato consecutivo, e del revisore dei conti unico;"
- 3) alla lettera C):
 - 3.1 le parole: "di venti" sono sostituite dalle seguenti: "di trenta";
 - 3.2 le parole: "Per le associazioni venatorie sarà l'UNAVI regionale a eleggere i propri rappresentanti nell'assemblea." sono sostituite dalle seguenti: "Le associazioni venatorie individuano i propri rappresentanti nell'assemblea su base regionale. Ogni associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale ha diritto ad almeno un rappresentante.";
- 4) alla lettera D):
 - 4.1 le parole: "Il consiglio direttivo." sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità previste dalla normativa statale, il componente del consiglio direttivo non può:
 - a) ricoprire la carica di consigliere regionale o di componente della Giunta regionale;
 - b) ricoprire la carica di sindaco;
 - c) essere un delegato dell'assemblea;